
Corte di Cassazione III Sezione Penale - n. 19617 del 8 maggio 2015 - Pres Fiale

Sospensione della patente di guida – guida in stato d’ebbrezza alcolica – patente necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa – legittimità costituzionale art 218 e 224 CdS - infondatezza – sussiste

Rientra nell'insindacabile potere discrezionale del legislatore tutelare la pubblica incolumità anche prevedendo il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato. Infatti anche se la sospensione della patente di guida, conseguente all'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza, di cui all'art 186 comma 2, lett. b) incide negativamente sulla sfera lavorativa del condannato (nel caso di specie si tratta di una agente di commercio) il giudice può applicarla avendo come primario bene perseguito la pubblica incolumità.

Di conseguenza è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218 e 224 del codice della strada, in riferimento all' art. 3 Cost., adottata dal ricorrente, relativamente alla mancata previsione - a differenza dell'art. 63 legge n. 689 del 1981 - della possibilità per il giudice di tener conto della situazione lavorativa del condannato, in riferimento all'essenzialità della patente di guida quale strumento indispensabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.